



COMUNE DI SAN PROCOPIO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE CON IL COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI

L'anno *duemilaventidue*, il giorno *quattro*, del mese di *novembre*, alle ore 17.45 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	Posterino Francesco	SI					
2	Leonello Domenica		SI				
3	Carrafiello Carmine	SI					
4	Vincenzo Ortuso	SI					
5	Carone Antonio Salvatore	SI					
6	Cantarella Giuseppe		SI				
7	Esposito Antonella Anna	SI					
8	Federico Luigi		SI				
9	Italiano Maria Antonia		SI				

Presenti n. 5

Assenti n. 4

Presiede il Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Pietro Emilio;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

- Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
- Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto concerne la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Premesso che l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 dispone:

– al comma 1 che “i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria”;

– al comma 2 che “le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio del segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni ed i reciproci obblighi e garanzie”;

Dato atto che:

– l'art. 98, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali), prevede che “i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali”;

– l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;

Preso atto che la titolarità della Segreteria generale di questo Ente risulta vacante;

Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione comunale, stante il versante stato di precarie condizioni economiche, di provvedere alla copertura della sede vacante della Segreteria comunale a mezzo lo strumento della convenzione del servizio con altro comune della provincia di Reggio Calabria, al fine di realizzare una cospicua riduzione della correlata spesa, così concorrendo all'avviata azione di razionalizzazione della spesa in Bilancio;

Tenuto conto al riguardo che è stata avviata una proficua interlocuzione con il Comune di Motta San Giovanni, ad esito della quale è stata concertata la comune volontà di addivenire alla gestione associata del servizio di Segreteria generale tra i due Enti;

Visto lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Motta San Giovanni, il ruolo di Comune Capo Convenzione;

Con voti favorevoli all'unanimità resi per alzata di mano dai n. 4 Consiglieri comunali, oltre il Sindaco, presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

1. di disporre, come dispone, e per quanto in narrativa, il cui contenuto quivi si intende integralmente trascritto, la gestione associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Motta San Giovanni (RC) e di San Procopio (RC), ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97,;

2. di approvare, come approva, il testo dell'accordo allegato "A", composto da 11 articoli, parte

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MOTTA SAN GIOVANNI (RC) E DI SAN PROCOPIO
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno _____ il giorno del mese di _____, tra il Comune di Motta San Giovanni (RC), legalmente rappresentato dal Sindaco Giovanni Verduci, ed il Comune di San Procopio, legalmente rappresentato dal Sindaco Giuseppe Posterino,

PREMESSO

Che l'art. 98, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e l'art. 10 del D.P .R. 4 Dicembre 1997, n° 465, prevedono la possibilità per i Comuni, di stipulare tra loro, anche nell' ambito di più ampi accordi per l' esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

Che i Comuni di Motta San Giovanni (RC) e di San Procopio (RC), i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell' Agenzia della Calabria, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'Ufficio di Segreteria, come risulta da deliberazione consiliare del Comune di _____ n.....del.....e dalla deliberazione consiliare del Comune di.....n.....delentrambe immediatamente eseguibili ai sensi della legge ed allegate alla presente;

Che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazione, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Motta San Giovanni e di San Procopio, il primo di classe III ed il secondo di classe IV, ai fini dell' attribuzione del Segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi.

Art. 2 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

L' accordo avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrente dalla data di presa servizio del segretario titolare e sino alla scadenza si intenderà rinnovato tacitamente per uguale periodo; potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le amministrazioni comunali;

Recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare. Al momento della risoluzione della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli già facenti parte della convenzione continui a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo sede della convenzione.

Art. 3 - RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune di Motta San Giovanni provvederà al pagamento del trattamento economico fondamentale al Segretario comunale, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al rimborso spese di viaggio, di cui al successivo articolo 4, e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziate le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dall' altro Comune convenzionato che verserà mensilmente le quote di concorso a proprio carico. Rimarrà a carico dei singoli comuni il pagamento dell'indennità di risultato, correlata al grado di raggiungimento degli obiettivi affidati al Segretario comunale.

Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Al Segretario Comunale, a compensazione del maggior lavoro, ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% dello stipendio in godimento, ed al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati. A tal riguardo, e in ossequio alla recente giurisprudenza contabile, la distanza chilometrica sarà computata, a partire dalla sede del Comune Capo Convenzione di Motta San Giovanni, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di San Procopio, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno, facendo salva l'autonoma potestà organizzativa del calendario delle presenze settimanali del Segretario generale che verrà concertata tra i due Enti . Sul punto alcune precisazioni sono state dettate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 21 aprile 2011 n. 5455, in base alla quale "deve

applicarsi solo una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del costo della benzina verde per ogni chilometro".

Art. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal segretario, rimborsi spese, la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 comma 4 del C.C.N.L. del Segretari Comunali stipulato in data 16.05.2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo, e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del comune presso e nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Art. 6 - RIPARTO SPESE

Il Comune di Motta San Giovanni provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella misura del 60% a carico del comune Capo convenzione, e del 40% a carico del Comune di San Procopio.

Art. 7 - ORARIO DI LAVORO

Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio settimanalmente, articolando l'orario di lavoro nella misura percentuale prevista all'articolo precedente, e conformemente al calendario settimanale delle presenze in servizio, che verrà concordato tra i due Enti nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, e partecipato al medesimo Dirigente.

ART. 8 - VICESGRETARIO

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 9 - NOMINA E REVOCA

Il Comune di Motta San Giovanni è costituito quale Comune Capofila della sede convenzionata per la gestione amministrativa di detta convenzione, per cui spetterà al Sindaco di questo Comune l'individuazione, la nomina e la revoca del Segretario comunale, d'intesa con il sindaco del Comune di San Procopio. Spetterà ai Sindaci dei Comuni convenzionati esprimere pareri e valutazioni sull'attività svolta dal segretario Comunale. Secondo quanto disposto nell'atto deliberativo n.113/2001 del

C.d.A. dell' Agenzia Nazionale per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 164/2000 del C.d.A. dell' Agenzia Nazionale per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 10 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 11 - DECORRENZA EFFETTI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del segretario assegnato con deliberazione dell' Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Sindaco
del Comune di San Procopio

Il Sindaco
del Comune di Motta San Giovanni

integrante e sostanziale del presente atto, che regolerà i rapporti tra il Segretario comunale e detti Comuni, nonché i reciproci rapporti tra i comuni stessi;

3. di stabilire che la convenzione avrà durata di anni 5 (cinque);

4. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento al Comune di Motta San Giovanni e alla Prefettura di Catanzaro - Ufficio per la gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

5. di dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione in rappresentanza dell'Ente;

Il Sindaco-Presidente del Consiglio comunale, sottopone a votazione del plenum consiliare la proposta di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta;

Con voti favorevoli all'unanimità resi peralzata di mano dai n. 4 Consiglieri comunali, oltre il Sindaco, presenti e votanti per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE
f.to Avv. Francesco Posterino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pietro Emilio

=====

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott. Giuseppe De Luca

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECON.FINANZIARIA
f.to Dott. Antonio Marino

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione
f.to Pasquale Tripodi

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione del Messo Comunale, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.
- E' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 (trascorsi 10 giorni della pubblicazione).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pietro Emilio

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Emilio